

professionali e dei loro familiari, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione.

Nell'esercizio delle sue finalità istituzionali la Cassa si avvale delle strumentazioni di carattere pubblicistico previste dalla legislazione allo scopo di garantire l'effettività delle tutela previdenziale e assistenziale e l'adempimento dei connessi obblighi contributivi.

La Cassa può inoltre perseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore dei dottori commercialisti e dei loro familiari, a seguito della costituzione di Fondi speciali, con bilanci separati e alimentati dalla contribuzione di soggetti che volontariamente aderiscono alle forme di tutela complementare per la corresponsione di trattamenti integrativi di cui al decreto leg.vo n. 124/1993 (art. 1, secondo comma e 2).

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa, in virtù delle vigenti disposizioni legislative, ed ai fini degli obblighi e dei diritti in atto stabiliti, i dottori commercialisti iscritti agli Albi professionali, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione (art. 5, primo comma).

Possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa i dottori commercialisti iscritti agli Albi ed esercenti la professione, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale (art. 6, settimo comma).

Al fine di garantire la provvista delle risorse necessarie per l'erogazione delle prestazioni, gli iscritti che esercitano la libera professione con carattere di continuità sono obbligati a contribuire sotto forma di contributo soggettivo annuo, in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente (art. 9, primo comma).

Per i suoi fini istituzionali, è dovuta inoltre alla Cassa da tutti gli iscritti agli Albi la contribuzione stabilita dalle vigenti normative sotto forma di maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA (art. 9, secondo comma).

Sono altresì dovuti alla Cassa, nei casi disciplinati dalle leggi n. 379/1990 e 45/1990, i contributi ed i versamenti previsti per l'erogazione dell'indennità di maternità e per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi (art. 9, quarto comma).

La Cassa eroga:

a) pensioni di vecchiaia;

- b) pensioni di anzianità;
- c) pensioni di inabilità e invalidità;
- d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette;
- e) indennità una tantum;
- f) provvidenze straordinarie;
- g) erogazioni a titolo assistenziale;
- h) indennità connesse alla maternità (art. 10, primo comma).

Le precedenti prestazioni sono regolate dalla normativa già applicata alla data della trasformazione della Cassa e da successive modifiche e integrazioni deliberate dai competenti organi nell'esercizio delle prerogative loro spettanti (art. 10, secondo comma).

3. Profili di attività istituzionale nel quinquennio

3.1 Deve in primo luogo notarsi che gli anni di cui alla presente relazione sono stati per vari motivi eccezionali nella vita della Cassa, in quanto hanno visto la trasformazione della stessa dal gennaio 1995 da Ente di diritto pubblico ad associazione di diritto privato, di cui è stato predisposto il vigente nuovo statuto, nonchè le menzionate norme regolamentari, e la nuova disciplina è stata applicata.

Nella precisazione dei profili di attività annuali della Cassa si ritiene utile e di interesse fare breve cenno di particolari temi nell'ambito dei quali l'Ente si è impegnato nei singoli anni, oltre naturalmente a svolgere le sue ordinarie attività nello specifico campo operativo previdenziale e assistenziale, che ha sempre svolto, e che non si ritiene necessitino di particolare cenno.

Per il 1992 si ritiene rammentare l'istituzione presso l'Ente di un Gruppo di lavoro al quale, nella generale situazione di risentimento per l'applicazione della disposizione legislativa (decreto legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243), disponente per un triennio il deposito in tesoreria di una quota parte delle disponibilità per entrate contributive, è stato dato il compito di valutare la compatibilità del complesso sistema normativo dell'Ente con le misure contenute nella legge di riforma della Cassa (legge n. 21/1986) e soprattutto con i più diversi e avanzati istituti introdotti dalle leggi sopravvenute che interessavano la Cassa, come anche gli altri Enti analoghi. La dichiarata finalità è stata anche quella di uno studio comparativo su diversi importanti temi (riscatto degli anni di laurea e possibilità di implicazione previdenziale del periodo di praticantato; massimale di prestazione nell'indennità di maternità; introduzione possibile di un contributo di solidarietà sul reddito dei professionisti non iscritti; pensioni ferme ai vecchi minimi ecc.) in modo da raggiungere concreti miglioramenti nell'attività istituzionale, in un momento di non facile rinnovamento.

Per l'esercizio 1993 si ritiene in particolare di rammentare la messa in concreta operatività delle procedure informatiche realizzate nell'ambito del sistema gestito dall'Ente, a mezzo di apposito elaboratore ⁹. Si è trattato delle

⁹ Si cfr. al riguardo le precisazioni di utilizzo indicate nella precedente relazione cit., pag. 35.

procedure riguardanti le tre diverse aree delle iscrizioni, dei contributi e delle prestazioni pensionistiche.

Deve farsi menzione in tale quadro dei mezzi di lotta contro l'evasione dagli obblighi di iscrizione e di corretto versamento dei contributi. E' stata nel contesto potenziata la dotazione di "personal computers" e di terminali per le varie funzioni operative degli uffici, ed il Servizio gestione patrimoniale, di larga operatività, è stato fornito di un CED per la trattazione tecnica di documenti, planimetrie e dati relativi all'amministrazione degli immobili. Inoltre, di conseguenza, il personale della Cassa ha partecipato in larga misura ai corsi di apprendimento delle nuove metodologie di lavoro, mentre alcuni elementi sono stati avviati a corsi di qualificazione specifici, per essere inseriti nello staff di gestione del nuovo elaboratore centrale.

Nel corso del 1994, per la prima volta da quando l'Ente è stato costituito, per effetto del cennato miglioramento delle procedure informatiche, lo stesso si è impegnato perchè si fosse aderenti ad un obbligo di trasparenza e di servizio nei rapporti con gli iscritti e con i contribuenti, a mezzo di invio di oltre 12.000 modelli di estratti conto delle posizioni contributive che non presentavano saldi in pareggio, a decorrere dalla vigenza della riforma di cui alla legge n. 21/1986.

L'esame poi di tutti i dati e dei riscontri pervenuti, con la costituzione di apposito staff di dipendenti, con implementazione del software necessario ad inglobare la valenza delle relative risultanze, è stato previsto che consenta - come di fatto ha consentito - già nel 1995 di poter ridurre sensibilmente, a mezzo di appositi ruoli, la massa dei residui attivi relative alle entrate contributive, che la Corte ed il Ministero vigilante hanno più volte censurato negli anni trascorsi, ed inoltre, contemporaneamente, è stato ottenuto l'effetto interruttivo del decorso del tempo di prescrizione del diritto.

Nel 1995 si ritiene di rammentare che il Consiglio di amministrazione, in chiave con la privatizzazione dell'Ente, ha predisposto un progetto di riorganizzazione della struttura amministrativa, e la tenuta di corsi di formazione del personale, al fine di agevolare la transizione dal regime di contabilità di tipo pubblicistico a quella di tipo privatistico, pervenendo all'elaborazione di un analitico manuale operativo di contabilità, ad uso della struttura interna.

Sempre nell'ambito della funzionalità dell'Ente, si ricorda che il Ministero del tesoro, dopo la costituzione ed i risultati dei lavori di un Gruppo

di esperti dei 13 Enti privatizzati, nonché delle Amministrazioni del Lavoro, di Grazia e Giustizia e dello stesso Tesoro, ha predisposto ed inoltrato uno schema di bilancio tipo da adottare dagli Enti privatizzati del settore previdenziale, con connotazioni privatistiche, corredato da apposito elaborato per la rilevazione dei periodici flussi di cassa che, unitamente agli eventuali altri prospetti contabili predisposti dagli Enti di tipo privatistico, permetterà alla Ragioneria Generale l'elaborazione di conti consolidati del settore previdenziale, e la rilevazione di omogenei flussi di cassa.

Nel 1996, allo scopo di avere sempre sotto controllo e di gestire dinamicamente il portafoglio titoli, l'Ente ha acquisito in licenza d'uso l'apposita procedura che consente di stimare il rendimento netto di ciascun titolo, anche per finalità di dismissione o di acquisizione sul mercato, mentre distinta procedura è in grado di seguire i flussi di cassa nei rapporti con l'Istituto bancario che ha in deposito a custodia i titoli di proprietà. Del resto le procedure informatiche e i processi di "office automation" stanno pervadendo e saranno sempre più importanti nell'attività dell'Ente: è, infatti, prevista nel corso del 1998 l'attivazione di uno sportello telematico, che consentirà a ciascun associato di collegarsi alla Cassa in modo di conoscere i dati e le informazioni oggetto delle più frequenti richieste, ed avere così risposte rapide nella maggior parte dei casi concreti, ovvero di fax, quando le richieste implicino valutazione dei casi concreti, da smistare urgentemente ai singoli uffici interessati che forniranno le risposte ai casi posti, ed il nome del funzionario che ha provveduto ¹⁰.

¹⁰ I dati di cui alle esposte notizie sono stati tratti dalle annuali relazioni concernenti i bilanci consuntivi all'esame.

4. Gli organi

4.1 Il nuovo statuto dispone che organi della Cassa sono:

a) l'Assemblea degli iscritti/associati; b) l'Assemblea dei delegati; c) il Consiglio di amministrazione; d) la Giunta esecutiva; e) il Presidente; f) il Collegio dei sindaci.

L'Assemblea è formata dagli iscritti/associati nella loro generalità; la stessa si articola in Assemblee parziali, formate dagli iscritti ai diversi Ordini professionali, e la sua funzione è l'elezione a scrutinio segreto dei componenti dell'Assemblea dei delegati.

Quest'ultima Assemblea dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta; le sue funzioni sono principalmente:

- a) indicare i criteri direttivi generali cui deve uniformarsi l'attività della Cassa, anche per quanto riguarda la materia contributiva e quella delle prestazioni;
- b) approvare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il bilancio consuntivo;
- c) deliberare sulle modificazioni ed integrazioni dello Statuto e del Regolamento di attuazione;
- d) adottare Regolamenti per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità ai fini delle prestazioni pensionistiche;
- e) eleggere a scrutinio segreto i componenti del Consiglio di amministrazione fra gli iscritti associati alla Cassa;
- f) eleggere a scrutinio segreto i componenti elettivi del Collegio dei sindaci;
- g) determinare i criteri per il riconoscimento di rimborsi spese e delle indennità di carica ai componenti degli altri organi della Cassa.

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui otto sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei delegati fra gli iscritti associati alla Cassa, ed uno è in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, ed a cui competono tutte le funzioni inerenti alla gestione non attribuite ad altri organi, esercita principalmente i seguenti compiti:

- a) predispone il bilancio preventivo, con la relativa relazione, le eventuali note di variazioni al bilancio preventivo, ed il bilancio consuntivo, con la relativa relazione;
- b) delibera, anche a seguito delle risultanze del bilancio tecnico-attuariale, sulle variazioni delle aliquote contributive e delle percentuali di rendimento del reddito pensionabile;
- c) espleta le funzioni attribuitegli da altre fonti, come la predisposizione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 21/1986, nonché la perequazione delle pensioni erogate ai sensi dell'art. 16 della stessa legge n. 21/1986;
- d) dispone l'impiego delle risorse finanziarie nell'ambito dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio;
- e) adempie alle funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa;
- f) provvede all'assunzione di personale;
- g) elegge il Presidente della Cassa;
- h) elegge il Vice-presidente della Cassa;
- i) nomina il Direttore generale della Cassa;
- l) determina i criteri per il riconoscimento dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza ai componenti dell'Assemblea dei delegati.

La Giunta esecutiva, che dura in carica per lo stesso tempo in cui è in carica il Consiglio che la nomina fra i propri componenti, è composta dal Presidente, dal Vice-presidente e da tre Consiglieri di amministrazione.

La stessa, oltre alle funzioni delegate dal Consiglio, per disposizioni statutaria, principalmente, esegue le deliberazioni consiliari, delibera sulle iscrizioni alla Cassa, sulle cancellazioni e sulle previste restituzioni di contributi; provvede alla liquidazione delle pensioni su richiesta degli interessati, e amministra il personale.

Il Presidente della Cassa è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, convoca e presiede l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, sovrintende all'andamento generale della stessa, adempie alle funzioni ad esso attribuite dallo statuto, dai regolamenti e da specifiche deleghe consiliari e adotta i provvedimenti che ritiene necessari in caso di urgenza, sottoponendoli a rettifica del Consiglio o della Giunta, secondo le competenze. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice-presidente.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi, e da cinque supplenti, dei quali: un componente effettivo ed uno supplente, con le funzioni di Presidente del Collegio, in rappresentanza del Ministero del lavoro; un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro; tre componenti effettivi e tre supplenti eletti dall'Assemblea dei delegati fra gli iscritti alla Cassa e nel Registro dei revisori contabili. Il Collegio esercita le proprie funzioni secondo le norme e le responsabilità di cui al Codice civile, in quanto applicabili; il Presidente del Collegio trasmette al Consiglio di amministrazione copia dei verbali delle riunioni collegiali; i sindaci possono assistere alle riunioni dell'Assemblea dei delegati, del Consiglio e della Giunta.

Le riunioni del Collegio sindacale nel quinquennio sono state 42, cioè in media 8,5 all'anno (1992: 8; 1993: 9; 1994: 8; 1995: 7; 1996: 10). Sono state effettuate 24 verifiche di cassa, cioè in media quasi cinque all'anno.

4.2 Passando ad esaminare le nomine intervenute in applicazione delle citate norme del nuovo statuto, si precisa che l'Assemblea dei delegati il giorno 7 giugno 1996, dopo aver nominato l'apposito Comitato elettorale, ha proceduto alle operazioni di voto eleggendo per un quinquennio nel proprio seno gli otto componenti elettivi del Consiglio di amministrazione.

Il Ministero del lavoro aveva già provveduto alla nomina del proprio rappresentante, con atto n. 20502/41, del 15 febbraio 1996.

Il Consiglio di amministrazione a sua volta nella riunione del 28 giugno 1996 ha provveduto alla elezione per quattro anni del Presidente, del Vice-presidente e dei tre componenti elettivi della Giunta.

Riguardo al Collegio dei sindaci, l'Assemblea dei delegati il 7 giugno 1996, cioè lo stesso giorno della nomina del Consiglio, ha provveduto anche a nominare i tre componenti effettivi (ed i tre supplenti) del detto Collegio, i cui membri, effettivi e supplenti, in rappresentanza del Ministero del lavoro, avente le funzioni di Presidente, e del Ministero del tesoro, sono stati nominati rispettivamente con atto n. 20501/41 del 15 febbraio 1996, e con atto n. 214352 del 7 febbraio 1996 ¹¹.

¹¹ Il Ministero del lavoro a seguito di dimissioni del proprio rappresentante lo ha sostituito con atto n. 22128/41/PRIV del 1° agosto 1997.

4.3 In materia di compensi, indennità e rimborsi spese per le varie cariche, si precisa che il Consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri di determinazione delle indennità di carica e dei rimborsi spese votati dall'Assemblea dei delegati il 24 novembre 1995, ha provveduto con deliberazioni del 15-16 gennaio e 22-23 febbraio 1996 a fissare la seguente regolamentazione, in ammontari annui lordi: ¹²

Indennità di carica per il Presidente	100 milioni;
Indennità di carica per il Vice-presidente	50 milioni;
Indennità di carica degli altri sette Consiglieri	21,4 milioni;
Compenso annuo per il Presidente del Collegio Sindacale	25 milioni;
Compenso annuo per ciascun Sindaco effettivo ¹³	20 milioni.

L'indennità per assenza dal proprio studio è stata riconosciuta nella misura piena di L. 800.000 - a titolo di complemento dell'indennità di carica ai Consiglieri di amministrazione ed ai Sindaci elettivi - per ciascun giorno di partecipazione allo svolgimento delle riunioni degli Organi istituzionali, ovvero per ciascun giorno di esercizio da parte di ciascun componente di compiti e funzioni connesse, nonchè nella misura di 1/3 (L. 266.667) a titolo di gettone ai Delegati per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea.

E' stato inoltre stabilito che spettano:

- i rimborsi a piè di lista delle spese documentate di vitto e alloggio nel massimale giornaliero di L. 350.000;
- i rimborsi per spese di viaggio e taxi nella misura documentata;
- i rimborsi delle spese di utilizzo della propria autovettura, negli ammontari ed alle condizioni fissate, nonchè le spese autostradali e di ricovero in garage.

Tutto ciò rammentato, la Corte ritiene di manifestare al riguardo il proprio pensiero.

In materia, del resto, in un consimile avvenimento presso altro Ente previdenziale privato, di recente trasformazione, ¹⁴ la Corte ha sostenuto, e

¹² Si ritiene notare che le delibere relative alla fissazione dei compensi, indennità e rimborsi spese in favore delle varie cariche sociali non sono sottoposte ad alcun controllo delle autorità di vigilanza.

¹³ Per il solo 1995 è stata confermata la misura del compenso precedentemente erogato ai sindaci supplenti.

¹⁴ Relazione sulla gestione 1994 e 1995 dell'INPGI, in Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 26, pag. 27 e seg..

nella presente relazione deve confermare, che "pur dando atto che per effetto della privatizzazione gli Enti previdenziali interessati hanno maggiore libertà nel fissare gli emolumenti per i propri organi di amministrazione, (...) ferme restando le compatibilità di bilancio, non si debba comunque prescindere nè dai criteri correnti circa la congruità dei compensi, nè dai canoni di proporzionalità correlati non solo alle effettive mansioni svolte da ciascun amministratore, ma anche al normale quadro retributivo degli organismi privati in genere, e delle società in particolare, per le attività di pari qualificazione professionale".

E' da evidenziare che la situazione verificatasi nell'ambito dell'equilibrio gestionale dell'Ente ha visto non solo un sensibile aumento delle indennità di carica e dei compensi degli organi dell'Ente, ma anche soprattutto la menzionata indennità per assenza dal proprio studio, per ciascun giorno di partecipazione ai lavori degli organi, che naturalmente avendo applicazione agli otto membri del Consiglio di estrazione professionale, oltre che ai più limitati componenti della Giunta e del Collegio sindacale, non può non avere un peso considerevole. Del resto a chiarimento di ciò sembra sia interessante la precisazione del detto eccessivo aumento delle menzionate spese verificatosi nel 1996.

Ebbene i compensi, indennità e rimborsi degli organi di amministrazione e del Collegio dei sindaci passando dai milioni 958,8 del 1995 ai milioni 1.400,6 del 1996 hanno registrato un aumento di milioni 441,8, pari al 46 %.

4.4 In stretto contatto con gli organi di gestione della Cassa vi è poi il Direttore generale. Nominato dal Consiglio per un tempo non inferiore ai cinque anni, e comunque rinnovabile, il Direttore generale principalmente collabora al coordinamento dei diversi organi della Cassa, presenziando alle loro riunioni; sovrintende all'organizzazione dei Servizi e Uffici della Cassa, a fini di indirizzo e di coordinamento; è capo del personale, provvedendo alla relativa assegnazione agli uffici e proponendo alla Giunta i provvedimenti disciplinari; controlla e indirizza l'adempimento delle incombenze derivanti dalle scelte degli organi volitivi della Cassa. Nella delibera di nomina è disposto che il Consiglio ne fissi anche il trattamento economico e normativo, nonchè i criteri del rimborso spese (art. 26).

L'attuale Direttore generale della Cassa è stato nominato dal Consiglio per 5 anni a partire dal 1° gennaio 1997, con delibera del 28 ottobre 1996,

nella persona del precedente Direttore, facendo cessare il contratto di lavoro in essere con detto funzionario dal 31 dicembre 1997, stabilendone la retribuzione annua lorda in milioni 150 e delegando il Presidente in sede di stipula del contratto di fissarne i criteri di rimborso spese. Peraltro, a seguito delle dimissioni del titolare, dal 1° giugno 1997 le relative funzioni sono state svolte dal Direttore generale vicario.

5. Il personale

5.1 Si rammenta che la Cassa all'epoca è stata compresa fra gli Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui alla legge n. 70/1975 e che di conseguenza lo stato giuridico ed il trattamento economico del suo personale sono stati regolati dagli accordi sindacali di cui all'art. 28 della medesima legge, recepiti nei decreti del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, n. 509 del 1979 e n. 346 del 1983.

Con l'entrata in vigore della legge-quadro sul pubblico impiego - cioè della legge 29 marzo 1983, n. 93 - anche la Cassa, come la generalità degli enti previdenziali, è stata assoggettata a tale nuova disciplina ed ai connessi accordi sindacali conclusi in applicazione della stessa.

Il recente decreto legislativo n. 509/1994 ha tra l'altro disposto che fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni doveva continuare ad applicarsi il trattamento economico e giuridico vigente alla data della sua entrata in vigore (art. 5, secondo comma).

Inoltre entro tre mesi dall'avvenuta trasformazione (31 marzo 1995) il personale degli Enti previdenziali ha avuto la possibilità di optare per la permanenza nel pubblico impiego, con l'applicazione allo stesso delle norme della legge n. 537/1993 e del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni (art. 5, primo comma).

La detta disposizione ha comportato il fatto che le cessazioni e le corrispondenti nuove assunzioni, che normalmente sono sempre state di un numero aderente agli ordinari indici di rinnovamento del personale, nel 1996 hanno raggiunto l'88,4%, come può vedersi da quanto riportato nei tre specchi che seguono ¹⁵.

¹⁵ Solo per completezza si ritiene precisare che nei primi due esercizi all'esame il personale dell'Ente è stato di 73 unità.

PERSONALE IN SERVIZIO

	All'1/1/1994	Cessazioni	Assunzioni	Al 31/12/1994
A) IN BASE ALL'AREA FUNZIONALE				
Direzione generale	20	1		19
Amministrazione	20		1	21
Contributi e prestazioni	16			16
Tecnico	1			1
Altre aree	16		1	17
Totale	73	1	2	74
B) IN BASE ALLA QUALIFICA FUNZIONALE				
DIRIGENZA				
Dirigente superiore	1			1
Dirigente	3			3
QUALIFICA FUNZIONALE				
X				0
IX	2			2
VIII	5	1		4
VII	11			11
VI	21		2	23
V	14			14
IV	12			12
III	4			4
II				
I				
TOTALE	73	1	2	74

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	All'1/1/1995	Cessazioni	Assunzioni	Al 31/12/1995
A) IN BASE ALL'AREA FUNZIONALE				
Direzione generale	20	2	1	19
Amministrazione	21	3		18
Contributi e prestazioni	17			17
Tecnico	1			1
Altre aree	15	2	1	14
Totale	74	7	2	69
B) IN BASE ALLA QUALIFICA FUNZIONALE				
DIRIGENZA				
Dirigente superiore	1			1
Dirigente	3		1	4
QUALIFICA FUNZIONALE				
X				0
IX	2			2
VIII	4	1		3
VII	11	1		10
VI	23	3	1	21
V	14	2		12
IV	12			12
III	4			4
II				
I				
TOTALE	74	7	2	69

	All'1/1/1996	Cessazioni	Assunzioni	Al 31/12/1996
A) IN BASE ALL'AREA FUNZIONALE				
Direzione generale	18	12	10	16
Amministrazione	18	16	21	23
Contributi e prestazioni	18	17	14	15
Tecnico	1			1
Altre aree	14	16	16	14
Totale	69	61	61	69
B) IN BASE ALLA QUALIFICA FUNZIONALE				
DIRIGENZA				
Dirigente superiore	1			1
Dirigente	4	2	2	4
QUALIFICA FUNZIONALE				
X				0
IX	2			2
VIII	3	2	2	3
Area A3			2	2
VII	10	9	4	5
VI	21	20	18	19
Area B3		1	7	6
V	12	13	12	11
IV	12	10		2
Area C3		1	12	11
III	4	3		1
Area D3			2	2
II				
I				
TOTALE	69	61	61	69

5.2 Dopo una ipotesi di accordo sottoscritta il 28 maggio 1996, il I° contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti privatizzati è stato stipulato il 26 giugno 1996, e si compone di 68 articoli, quattro norme transitorie ed alcune altre disposizioni di immediata applicazione. Detto contratto collettivo ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 1996 ed avrà durata, per la parte normativa fino al 31 dicembre 1999, e per la parte economica fino al 31 dicembre 1997. E' previsto che lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni per la parte normativa e di due per la parte economica, qualora non venga disdettato per iscritto da una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza.

Per quanto riguarda i dirigenti degli Enti privatizzati, il I° contratto collettivo nazionale è stato stipulato il 5 giugno 1997 e si compone di 22 articoli ed alcuni allegati, tra cui la tabella retributiva di primo inquadramento ed alcune dichiarazioni congiunte. Anche detto contratto ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 1996 per il personale in forza alla detta data, ed avrà validità fino al 31 dicembre 1999 per la parte normativa e fino al 31 dicembre 1997 per la parte economica. Si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni per la parte normativa e di due anni per la parte economica, qualora non venga disdettato per iscritto da una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza.

5.3 Gli oneri per il personale, che globalmente hanno gravato la Cassa nei cinque esercizi considerati, sono esposti nella tabella che segue.